

La Cassazione si è pronunciata sul requisito del vantaggio per la responsabilità dell'ente

Mog 231, adottarlo non basta

Il Modello organizzativo dev'essere efficacemente attuato

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

L'adozione di un modello 231 di per sé non basta: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, quarta sezione penale, n. 18410 del 15 maggio scorso, che ha precisato che il fatto che il modello di organizzazione aziendale (il cosiddetto Mog) sia certificato secondo lo standard internazionale, ai sensi dell'art. 30, comma 5, dlgs n. 81/2008, non è sufficiente per escludere la responsabilità 231 della società, poiché il modello non deve solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato, secondo l'inequivoco tenore del comma 1 della medesima disposizione. La Corte ha inoltre chiarito che il vantaggio per l'ente, pur apprezzabile, può essere anche minimo, così come l'impossibilità di giungere a una esatta quantificazione di un non irrilevante vantaggio, certo nella sua esistenza, non esclude la responsabilità dell'ente.

Il caso. La Corte di appello di Milano aveva ritenuto una spa responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, dlgs n. 231/2001. La responsabilità amministrativa dell'ente era stata ritenuta in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p., in ragione delle lesioni riportate da un suo dipendente in seguito a infortunio che lo aveva reso inabile al lavoro per un periodo di 60 giorni. Del reato, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, era stato ritenuto responsabile l'amministratore unico della società e datore di lavoro. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il lavoratore, dopo aver ultimato la manutenzione del motore di un nastro trasportatore, si era avviato lungo una passerella che improvvisamente era ceduta, facendolo cadere nel vuoto, da una altezza di 5 metri. Il cedimento era stato attribuito alla protratta assenza di manutenzione, nonostante la passerella si trovasse in un'area esterna, e dunque esposta alle intemperie e al conseguente, concreto rischio, di deterioramento strutturale. Dunque, il vantaggio conseguito dall'ente, certamente esistente seppur non esattamente quantificabile, era stato collegato al risparmio di spesa derivante dalla sistematica omissione dell'attività manutentiva. Infine, quanto alla cosiddetta colpa di organizzazione, la Corte territoriale aveva sottolineato la totale assenza di un programma di manutenzione del-

le passerelle, nemmeno preso in considerazione nel documento di valutazione dei rischi: conseguentemente, il fatto che la società si fosse dotata di un modello di organizzazione nel quale una simile carenza non era in alcun modo rilevata, aveva indotto i giudici di appello a ritenere la inidoneità.

La difesa. Contro la sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la spa, a mezzo del proprio difensore, lamentando, da un lato, violazione dell'art. 5, comma 1, dlgs n. 231/2001, ovvero quella norma secondo cui l'ente deve ritenersi responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Dall'altro lato, si doleva della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del medesimo dlgs n. 231/2001, in relazione al requisito della cosiddetta colpa di organizzazione, ritenendo che il modello 231 non dovesse spingersi fino a valutare l'organizzazione del lavoro e sottolineando come quello adottato dalla società recepisce un sistema di gestione certificato, così integrandosi la presunzione di conformità di cui all'art. 30, comma 5 dlgs n. 81/2008.

Il principio. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come dalle condizioni di generale e diffuso ammaloramento delle passerelle era stata tratta la conferma dell'assenza di un programma specifico di manutenzione. I giudici di merito avevano concluso che la ripetuta violazione degli oneri manutentivi di un impianto di quelle

caratteristiche, in presenza di conclamati indici di deterioramento, aveva prodotto un risparmio di spesa che, sebbene non quantificabile, fosse giuridicamente apprezzabile. Attraverso questo percorso motivazionale i giudici territoriali avevano inoltre fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di legittimità, senza quindi incorrere nella denunciata violazione di legge. Specificamente, come ricordato nella sentenza in commento, posto che nei delitti colposi l'interesse o il vantaggio per l'ente, di cui all'art. 5 dlgs 231/2001, non deve riferirsi all'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta (Cass. pen., sez. U, n. 38343/2014), il criterio di imputazione oggettiva è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale, quale certamente era quella in cui operava la struttura ammalorata (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 22586/2024, in un caso in cui la Corte ha ritenuto che costituissero un vantaggio per l'ente l'omessa formazione e informazione dei dipendenti, in maniera sistematica; sez. IV, n. 33976/2022; sez. III, n. 26805/2023 e sez. IV, n. 2544/2016, secondo cui sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, con-

sentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto). Che il vantaggio per l'ente, pur apprezzabile, possa anche essere minimo, lo si ricava inoltre dal fatto che in tal caso non è esclusa la responsabilità, ma la sanzione applicabile deve essere diminuita ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), dlgs 231/2001. Pertanto, l'impossibilità di giungere a una esatta quantificazione di un non irrilevante vantaggio, certo nella sua esistenza, non esclude la responsabilità dell'ente.

La colpa di organizzazione. Quanto al secondo motivo riguardante la colpa di organizzazione, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la Suprema Corte ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza, da parte della società, dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Cass. pen., sez. U, n. 38343/2014). L'ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla

prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell'ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare (Cass. pen., sez. IV, n. 31665/2024; Cass. pen., sez. IV, n. 21704/2023).

Alla società ricorrente che fin dal primo grado aveva invocato la presunzione di conformità del modello di organizzazione aziendale, poiché certificato secondo lo standard internazionale, i giudici di merito avevano replicato sottolineando come il modello non deve solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato, secondo l'inequivoco tenore del comma 1 della medesima disposizione. Carenza non certo colmata dalla

L'impossibilità di giungere a una esatta quantificazione del vantaggio, certo nella sua esistenza e non irrilevante, non esclude la responsabilità dell'ente

nomina dell'organismo di vigilanza, al cui "lavoro" la società ricorrente aveva fatto generico riferimento, e che rendeva privo di rilievo anche il richiamo alla presunzione di conformità. La mancanza di un programma specifico degli interventi di manutenzione, in uno con la mancata previsione di effettive procedure di controllo, era stata quindi ritenuta indice di una carenza organizzativa che si era riverberata, sul piano causale, sulle garanzie per la sicurezza dei lavoratori. Sicché, i giudici di merito, valorizzando sia il fatto che il reato presupposto fosse stato commesso da un soggetto in posizione apicale dell'ente, sia il tipo di illecito accertato, avevano motivatamente ritenuto provata una scelta di fondo della società, foriera di un risparmio di costi con evidenti ricadute in punto di sicurezza, ed era stata quindi delineata la violazione dell'obbligo organizzativo, connesso alla gestione del rischio-reato, ovvero la mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese processuali.

— © Riproduzione riservata —